



Comune di Scandicci

► Settore Edilizia e Urbanistica
Infrazioni Edilizie

ABUSI - 22-2006

ORDINANZA N. 506

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:

- in data 8.3.2006 la ditta "Santini Ardelio - Empoli - di Santini Sandra & C. S.A.S." (P.Iva 00421610486), in persona del proprio legale rappresentante Santini Sandra, ha presentato, in qualità di proprietaria dell'edificio produttivo posto in loc. Olmo Via delle Fonti 1 (catastralmente individuato al foglio di mappa n. 5 part. 749 sub 500 e sub 3); la pratica paesaggistica PASU n. 255/2006 per opere comportanti modifiche all'aspetto esteriore dell'immobile, realizzate in difformità dai nulla-osta paesaggistici, connessi ai titoli edilizi abilitativi a suo tempo rilasciati (L.E. n. 5535/71, L.E. 6662/76 e C.E. 2793/94);
- la pratica paesaggistica è risultata, tuttavia, carente della relazione tecnica descrittiva delle modifiche esteriori eseguite in difformità e di una formale richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, documenti questi necessari al fine di poter espletare l'istruttoria della pratica;
- in data 4.02.2011 con nota prot. n. 4893 il Servizio Attività Edilizie ha richiesto alla ditta di produrre la dovuta documentazione integrativa;
- le integrazioni richieste sono pervenute in data 14.03.2011 con nota prot. 9956 e in data 6.10.2011 con nota prot. n. 36635;

Dato atto che l'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (PASU n. 255/2006) è stata inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Province di Firenze, Pistoia e Prato in data 4.10.2012 (prot. n. 34359) ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Richiamato il parere espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. 3830 del 25.02.2013:

" (...Omissis) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esaminati gli atti pervenuti esprime parere **FAVOREVOLE** per le modifiche esterne che non rappresentano incremento di volume e/o superfici utili, con riferimento al campo di applicazione dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, come supportato dalla circolare del Segretario Generale Mi.B.A.C. n. 33 del 26.06.2009, quindi ad eccezione degli interventi di nuova e/o diversa costruzione del fabbricato, come indicato negli

elaborati grafici, che hanno generato, ai soli fini della rilevanza paesaggistica, volumetrie aggiuntive rispetto a quelle legittimate, con particolare riferimento al vano scale nel "prospetto su via delle fonti";

Rilevato che questa Amministrazione con nota prot. 13019 del 22.03.2013 ha comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi al totale accoglimento dell'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica presentata;

Dato atto della richiesta di riesame presentata al Comune di Scandicci per conto della ditta " Santini Ardelio – Empoli – di Santini Sandra SAS" dal tecnico di fiducia, in data 3.4.2013 e inoltrata alla competente Soprintendenza in data 8.4.2013 prot. n. 15178;

Preso atto che la Soprintendenza, con riferimento alla richiesta di riesame, in data 23.09.2013 con comunicazione prot. 18178 ha confermato il parere reso in data 25.02.2015 prot. n. 3830 ;

Vista la comunicazione del provvedimento di diniego parziale (prot. n. 21874 del 20.05.2015) dell'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 255/2006, adottato dall'Amministrazione Comunale a seguito del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Firenze, Prato e Pistoia in data 25.2.2013 confermato in data 23.9.2013;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare alle opere oggetto di parere negativo da parte della Soprintendenza e del conseguente provvedimento di diniego comunicato con nota prot. n. 21874/2015 la sanzione demolitoria e ripristinatoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

Visto il D.M. 22 aprile 1969 (G.U. n. 131 del 24.05.1969);

Visto l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

Alla ditta "Santini Ardelio – Empoli – di Santini Sandra & C. S.A.S"., in persona del proprio legale rappresentante Santini Sandra, con sede legale in Vinci (FI), Via Comunale 173 – stradario 01560 - (P.Iva 00421610486):

1) ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di procedere, a propria cura e spese, **alla demolizione** delle opere oggetto di diniego di compatibilità paesaggistica, comunicato con nota prot. n. 21874 del 20.05.2015, consistenti nell'ampliamento volumetrico del vano scale sul prospetto dell'edificio produttivo prospiciente Via delle Fonti, come individuato al punto 1b) della Tavola 13 allegata all'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica PASU n. 255/2006 e alla conseguente **rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con l'avvertenza che durante le operazioni di demolizione e rimessa in pristino dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui saranno responsabili



gli esecutori dell'operazione;

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nel termine perentorio di cui sopra, al Settore Edilizia e Urbanistica – Ufficio Infrastrutture Edilizie;

AVVERTE

3) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ingiunzione nel termine di cui sopra comporterà, salve le sanzioni penali del caso, la demolizione d'ufficio dell'opera da parte dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica con spese a carico dei responsabili dell'abuso, ai sensi dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

4) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

5) la notifica del presente atto a:

- ditta "Santini Ardelio – Empoli – di Santini Sandra & C S.A.S., in persona del proprio legale rappresentante Santini Sandra, con sede legale in Via Comunale n. 173, 50059 Vinci (FI);

DISPONE ALTRESÌ

6) di comunicare l'avvenuta adozione della presente ordinanza alla Città Metropolitana di Firenze, Direzione Urbanistica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 6, Legge Regionale n. 65/2014, utilizzando i modelli allo scopo forniti dallo stesso Ente;

Scandicci, 22.07.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA
(Arch. Lorenzo Paoli)